

# TESSILI / CONFEZIONI / PELLI E CUOIO - Artigianato

Contratto Regionale di Lavoro del 26 marzo 2026

Decorrenza: dal 01/03/2026 al 31/12/2028

VERBALE DI ACCORDO 19/02/2025; IPOTESI DI ACCORDO 01/02/2025

Decorrenza: 01 luglio 2024 - 31 dicembre 2026

## Retribuzioni in vigore dal 1° ottobre 2025

Livello	Minimo di retribuzione (*)	Indenn. di funzione	E.R.R. (**)	TOTALE	E.R.T. (***)
6 S Quadri	2.039,91	20,66		<b>2.060,57</b>	25,80
6	1.910,15			<b>1.910,15</b>	23,00
5	1.751,06			<b>1.751,06</b>	19,40
4	1.617,92			<b>1.617,92</b>	16,60
3	1.551,03			<b>1.551,03</b>	15,00
2	1.485,39			<b>1.485,39</b>	13,50
1	1.404,41			<b>1.404,41</b>	11,80

marzo-26

confeart52

## Note di tabella

\* Sono conglobati nel Minimo di retribuzione l'indennità di contingenza e l' E.D.R.

### \*\* Elemento Retributivo Regionale

Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere a titolo di E.R.R. euro 0,44 mensili (per 12 mensilità), anche agli apprendisti vengono corrisposte senza alcuna riduzione.

A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

### \*\*\* Elemento Regionale Transitorio

Il CCRL del 14.12.2016 ha istituito un elemento regionale transitorio (E.R.T.) che sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.

In data 21 febbraio 2023 le parti hanno convenuto di prorogare l'efficacia del CCRL e, pertanto, l'ERT continuerà ad essere erogato fino al 29/02/2024.

L'E.R.T. è omnicomprendente, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015.

Ai fini dell'erogazione dell'E.R.T. saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Inoltre dovrà tener conto anche dell'E.R.T. la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

**Con il Verbale di accordo del 26 marzo 2026 l'erogazione è stata prorogata al 28 Febbraio 2028**

## UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.06.2024) ai soli lavoratori in forza al data di sottoscrizione del presente accordo (16.07.2024) verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" suddivisibili

in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a **Euro 110,00**.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo, la prima di Euro 55,00 con la retribuzione del mese di **settembre 2024**, la seconda di Euro 55,00 con la retribuzione del mese di **marzo 2025**.

L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto ai lavoratori anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli indicati per i non apprendisti.

### **Apprendistato professionalizzante CCNL 25/07/14 - Assunzioni dal 01/08/2014**

Per i giovani di età fra i 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualificazione professionale L. 53/2003)

#### **Durata**

1° Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6S): 5 anni;

2° Gruppo (livello 3): 5 anni;

Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nel CCNL 27.1.1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni.

3° Gruppo (livello 2) : 3 anni

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

#### **Trattamento economico:**

<b>Gruppo</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>3° semestre</b>	<b>4° semestre</b>	<b>5° semestre</b>	<b>6° semestre</b>
<b>1°</b>	70%	70%	75%	75%	85%	85%
<b>2°</b>	70%	70%	75%	75%	91%	91%
<b>3°</b>	70%	70%	75%	96%	100%	100%

  

<b>Gruppo</b>	<b>7° semestre</b>	<b>8° semestre</b>	<b>9° semestre</b>	<b>10° semestre</b>
<b>1°</b>	88%	93%	93%	100%
<b>2°</b>	96%	100%	100%	

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

agli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultino essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto è ridotto di 6 mesi

#### **Note di settore**

- Divisore per quota oraria: 173 (156 perorario settimanale di 36 ore)
- Divisore per giornata: 26
- Mensilità contrattuali: 13

#### **SCADENZIARIO**

09/24 - Una tantum 1° tranche	02/26 - Scadenza ERT
01/25 - Minimi retributivi	<b>03/26 - Erogazione ERT</b>
03/25 - Una tantum 2° tranche	10/26 - Minimi retributivi
03/25 - Erogazione ERT	12/26 - Scadenza CCNL
10/25 - Minimi retributivi	03/28 - Scadenza ERT

**marzo-26**

**confear52**

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni su di esso può o potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura della stessa.